

L'orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 395 del 25.02.2010 (..) ha chiarito che nelle dichiarazioni rese dagli interessati, di insussistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato "...per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale" non può ritenersi compresa anche l'implicita dichiarazione di insussistenza di sentenze di condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. "L'art. 38 distingue infatti due categorie di reati: quelli definiti dall'art. 45 della direttiva Ce n. 2004/18, e quelli definiti dalla stessa norma senza individuare precise fattispecie criminose come "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale" (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 3773/2009). Le condanne per reati dell'uno e dell'altro tipo comportano conseguenze diverse, con riguardo alla partecipazione alle gare di evidenza pubblica; le prime costituiscono causa automatica di esclusione, le seconde lasciano alla stazione appaltante "un margine di apprezzamento sia sulla incidenza del reato sulla moralità professionale, sia sull'offensività per lo Stato o per la Comunità, sia sulla gravità del fatto" (CdS, V, sentenza da ultimo richiamata; Tar Lazio Roma, II, n. 3984/2009). In conclusione, trattandosi di diverse tipologie di reati, la dichiarazione relativa all'insussistenza di condanne per reati del secondo tipo non comprende in sé anche la dichiarazione di insussistenza di condanne per reati definiti da fonti comunitarie." (sentenza n. 395/2010).